COPIA

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 13

del Consiglio comunale

OGGETTO: **approvazione verbale seduta di consiglio comunale di data 21/03/2016.**

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **otto** del mese di **giugno**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Rattin Albert - Sindaco		
2. Angerer Ennio - Consigliere Comunale	X	
3. Cemin Mariuccia - Consigliere Comunale	X	
4. Corona Andrea - Consigliere Comunale		
5. Corona Clelia - Consigliere Comunale		
6. Fruet Mariapiera - Consigliere Comunale		
7. Loss Renato - Consigliere Comunale		
8. Loss Walter - Consigliere Comunale	X	
9. Perotto Gaspare - Consigliere Comunale		
10. Rattin Giulia - Consigliere Comunale		
11. Rattin Manuela - Consigliere Comunale		
12. Stefani Giuseppe - Consigliere Comunale		
13. Venzo Zaira - Consigliere Comunale		
14. Zortea Alberto - Consigliere Comunale		
15. Zurlo Nicola - Consigliere Comunale		

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Albert, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 21/03/2016, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli 11, contrari 0 e astenuti 1 (Zortea A. perché assente) ;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 21/03/2016;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Albert

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **10/06/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **20/06/2016**.

Canal San Bovo, lì 10/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **20 giugno 2016** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **08.06.2016** ai sensi dell'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale, avente ad oggetto:

approvazione verbale seduta di consiglio comunale di data 21/03/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dall'art. 81 comma 1 del vigente T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1/02/2005 n. 3/L.

Canal San Bovo, 08/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale del Consiglio Comunale di data 21/03/2016

Nella sala consiliare a seguito di regolari avvisi, il giorno lunedì 21 marzo 2016, ad ore 18,30 è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione;
Sono presenti i seguenti :

CONSIGLIERI:

1. RATTIN ALBERT [PRESENTE] PRESIDENTE
2. CORONA ANDREA [PRESENTE]
3. FRUET MARIAPIERA [PRESENTE]
4. RATTIN MANUELA [PRESENTE]
5. VENZO ZAIRA [PRESENTE]
6. CEMIN MARIUCCIA [PRESENTE]
7. CORONA CLELIA [PRESENTE]
8. LOSS RENATO [PRESENTE]
9. ANGERER ENNIO [PRESENTE]
10. PEROTTO GASPARE [PRESENTE]
11. LOSS WALTER [PRESENTE]
12. ZURLO NICOLA [PRESENTE]
13. STEFANI GIUSEPPE [PRESENTE]

Assenti giustificati; RATTIN GIULIA E ZORTEA ALBERTO.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale Sperandio Lino.

Accertata la validità dell'adunanza, presenti in 13 consiglieri; il Signor Rattin Albert in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ad ore 18.30 e passa a trattare i seguenti punti all'ODG.
Con votazione favorevole all'unanimità, astenuti gli interessati, vengono nominati scrutatori i cons. Stefani G.. e Rattin M.

ODG PUNTO 1)
APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 07/01/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che in precedenza è stata inviata a tutti i Consiglieri copia del Verbale della Seduta Consiliare del 07/01/2016, il Verbale viene dato per letto;

RILEVATO che sul Verbale non vi sono osservazioni dei Consiglieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 11 dd. 26.01.1996, esaminata dalla Giunta Provinciale il 16.02.1996 sub n.1914/2-B;

VISTO il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 n.3/L;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della struttura competente dell'istruttoria ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.R. n. 10/98;

PRESENTI e votanti per alzata di mano n. 13 Consiglieri, con voti favorevoli 13, contrari 0 e astenuti 0 ;

d e l i b e r a

1.Di approvare, il Verbale della seduta del Consiglio Comunale d.d. 07/01/2016;

2.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.vo 02.07.2010, n. 104;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

ODG PUNTO 2)

Approvazione prima variazione al bilancio 2016

La resp.serv. fin. Castellaz D. spiega i movimenti contabili in parte corrente a seguito della rinominazione dei capitoli di spesa con maggiore specificità come richiesto dalla nuova contabilità.

IL RELATORE PREMETTE:

CHE con Delibera del Consiglio Comunale n. dd. 07/01/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016;

RIFERISCE che occorre provvedere ad apportare Variazioni al bilancio di previsione pluriennale per quanto riguarda gli esercizi finanziari anno 2016 e anno 2017 al fine di adeguare le Disponibilità di Bilancio a fatti ed esigenze intervenute nel

corso della Gestione in particolare adeguamento del bilancio di previsione alla nuova codifica prevista dall'armonizzazione contabile, in particolare si è dovuto procedere alla suddivisione di alcuni capitoli riguardanti le spese del personale;

DATO ATTO che la presente Variazione interessa gli stanziamenti così come specificati in apposito allegato al presente Provvedimento (allegato A) e così sintetizzabili:

ANNO 2016

	COMPETENZA
Maggiori Entrate	56.200,00
Minori Spese	87.053,00
Totale variazioni in aumento dell'attivo e in diminuzione del passivo	**143.253,00**
Minori Entrate	35.000,00
Maggiori Spese	108.253,00
Totale variazioni in diminuzione dell'attivo e in aumento del passivo	**143.253,00**

ANNO 2017

	COMPETENZA
Maggiori Entrate	10.000,00
Minori Spese	0,00
Totale variazioni in aumento dell'attivo e in diminuzione del passivo	**10.000,00**
Minori Entrate	0,00
Maggiori Spese	10.000,00
Totale variazioni in diminuzione dell'attivo e in aumento del passivo	**10.000,00**

CHE per quanto attiene l'Equilibrio Economico, le Variazioni che interessano le Entrate e le Spese Correnti e che incidono sull'avanzo economico sono le seguenti:

ANNO 2016

	COMPETENZA

Maggiori Entrate	46.700,00
Minori Spese	87.053,00
Totale variazioni in aumento dell'attivo e in diminuzione del passivo	**133.753,00**
Minori Entrate	35.000,00
Maggiori Spese	98.753,00
Totale variazioni in diminuzione dell'attivo e in aumento del passivo	**133.753,00**

ANNO 2017

	COMPETENZA
Maggiori Entrate	10.000,00
Minori Spese	0,00
Totale variazioni in aumento dell'attivo e in diminuzione del passivo	**10.000,00**
Minori Entrate	0,00
Maggiori Spese	10.000,00
Totale variazioni in diminuzione dell'attivo e in aumento del passivo	**10.000,00**

Pertanto sono rispettati gli Equilibri stabiliti per la copertura delle Spese Correnti;

RILEVATO pertanto che sono rispettati gli Equilibri stabiliti per la copertura delle Spese Correnti;

CHE in relazione alle Variazioni di Bilancio in oggetto si ritiene di apportare le necessarie modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica così come risultanti dall'allegato B);

DATO ATTO che la presente Variazione comporta la contestuale Variazione del Bilancio Pluriennale 2016-2018 per quanto attiene gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 e 2017;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 09/03/2016 prot.n. 1093, sulle Variazioni di bilancio predisposte;

RILEVATA la necessità di dichiarare le presenti Variazioni immediatamente eseguibili, stante l'urgenza di eseguire l'adeguamento del bilancio di previsione alla nuova codifica prevista dall'armonizzazione contabile, in particolare si è dovuto procedere alla suddivisione di alcuni capitoli riguardanti le spese del personale;

Si ritiene quindi urgente ai sensi dell'art. 12 comma 2 del testo unico della Legge regionali sulla composizione ed elezioni organi dei comuni, provvedere in merito alla variazione di bilancio per quanto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, il D.lgs n.118/2011 e il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il D.P.G.R. 28 dicembre 1999, n. 10/L;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 59 dd. 29.12.00 esaminata dalla Giunta Provinciale il 19.01.01 sub. n. 581/01-R.12;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto espresso dal Responsabile della Struttura competente dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 16 c.6 della L.R. n.10/98;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso dal segretario comunale Responsabile della Ragioneria Comunale;

CON voti: favorevoli n. 13, astenuti n. 0, e contrari n.0 , su n. 13 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di approvare, per i motivi in premessa esposti, le Variazioni al Bilancio di Previsione pluriennale 2016-2018 per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, di cui all'allegato A) (prima variazione) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2.Di dare atto che la presente Variazione comporta la contestuale Variazione del Bilancio Pluriennale 2016/2018 per quanto attiene gli Stanziamenti relativi all'esercizio 2016 e 2017;

3.Di approvare le contestuali modifiche alla Relazione Previsionale e Programmatica così come risultanti dall'allegato prospetto B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

4.Di dare atto che con la presente Variazione non viene alterato il Pareggio Finanziario di bilancio e sono rispettati gli Equilibri stabiliti per la copertura delle Spese Correnti ed il Finanziamento degli Investimenti;

5.Di prendere atto che con Provvedimento successivo la Giunta Comunale effettuerà eventualmente le opportune e le conseguenti modifiche all'Atto Programmatico di Indirizzo;

6.Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli 13, astenuti 0 , contrari 0 , su n. 13 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, vista l'urgenza di dare esecuzione ai Provvedimenti conseguenti alle Variazioni di bilancio, per i motivi di cui in premessa;

7.Di dare atto che contro il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02/07/2010 n.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 del DP Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

ODG PUNTO 3)

ART. 14 REGOLAMENTO TARI AGEVOLAZIONI ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Convenzione di data 23/09/2013 n. 12 rep mediante cui i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Fiera di primiero, Transacqua, Siror, Tonadico e Sagron Mis, disponevano il trasferimento volontario alla comunità di Primiero del ciclo dei rifiuti funzione propria dei Comuni, da esercitare in forma associata e coordinata a cura della Comunità di Primiero a far data dal primo gennaio 2014;

VISTO l'atto amministrativo del Presidente della Comunità di Primiero n. 17 di data 10/02/2016 con il quale si approva, per l'anno 2016 la nuova tariffa sui rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1 comma 688 della Legge n.147 dd. 27/12/2013 relativa al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Comunità di Primiero, si prende atto del piano finanziario redatto da Azienda ambiente;

VISTO inoltre il punto 13 del deliberato della delibera sopraindicata, dove si da atto che i Comuni potranno deliberare agevolazioni tariffarie in relazione all'art. 14 del regolamento per l'applicazione della Tari approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014;

RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di determinare PER L'ANNO 2016 le seguenti agevolazioni:

1.Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile.

2.Di determinare, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc… fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

3.Di determinare, ai sensi dell'art**.** 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) relativamente a costo degli svuotamenti fino a un massimo di euro 120 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

4.Di determinare, ai sensi dell'art**.** 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

VISTO il contratto di servizio unitario stipulato con Azienda Ambiente srl, applicabile a tutti i Comuni della Comunità di Primiero ed approvato con delibera del Consiglio comunale nr.38/2011;

VISTO l'art. 26 comma 3 lettera i) del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, contenute nel D.P.Reg.. 1 febbraio 2005, n. 3/L, che riconosce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote e detrazioni;

PRESO ATTO altresì del parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espresso dal responsabile dell'ufficio finanziario, come previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

CON VOTI favorevoli nr.13 , contrari nr.0, astenuti nr.0 , su nr. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

DELIBERA

1.Di determinare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani (TARI) approvato dalla Comunità di Primiero con delibera dell'Assemblea n. 3 dd. 03/03/2014, la sostituzione del Comune o dei Comuni di competenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, alle scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, nella misura del 100% sia della parte fissa della tariffa che della parte variabile.

2.Di determinare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, per locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal comune utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che

perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo ecc… fatte salve le diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni, nella misura del 100% della parte fissa della tariffa e di 12 svuotamenti del bidone assegnato per la parte variabile.

3.Di determinare per l'anno 2016, ai sensi dell'art**.** 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) relativamente a costo degli svuotamenti fino a un massimo di euro 120 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.

4.Di determinare per l'anno 2016, ai sensi dell'art**.** 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nel caso di manifestazioni socio-culturali aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, nell'ambito dei quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma eventualmente da libere offerte, nella misura del 20% della parte fissa della tariffa.

5.Di trasmettere copia del presente provvedimento ad Azienda Ambiente s.r.l. quale Ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del nuovo corrispettivo tariffario per l'anno 2016.

6.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 29 allegato 1) del DLgs 02/07/2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni:
- opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

ODG PUNTO 4)

CONVENZIONE CON TRENTINO RISCOSSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 disciplinano la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A. quale Società provinciale di sistema, a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa;

- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dd. 23/09/2010 questo Comune ha stabilito, in base ai presupposti e secondo le modalità illustrati nella deliberazione medesima, di aderire a Trentino Riscossioni acquisendo le azioni di propria spettanza ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2560 dd. 23 novembre 2007;

- con la medesima deliberazione consiliare n.34 dd. 23/09/2010 è stato disposto, per i motivi ivi illustrati, di rinviare a successivo provvedimento l'individuazione delle attività in materia di tributi ed entrate patrimoniali da affidare a Trentino Riscossioni in base a specifico Contratto di Servizio;

- in data 10/11/2010 è stata sottoscritta la Convenzione (secondo il modello approvato con la deliberazione più volte citata) per l'adesione a Trentino Riscossioni;

- *in data 10/11/2010 la Provincia Autonoma di Trento ha attribuito a questo Comune n. 162 azioni. Da tale data quindi il Comune è ufficialmente e formalmente socio di Trentino Riscossioni S.p.A., ed in base alla normativa in vigore può affidare alla Società stessa le attività di cui all'art. 34 della L.P. n. 3/2006 e s.m. secondo il sistema "in house", e quindi mediante affidamento diretto;*

- Rilevato ora che:

1) con propri Verbali dd. 28 aprile 2008, 22 aprile 2009, 21 febbraio 2011, 1 dicembre 2011, 18 aprile 2012 e 16 maggio 2013 il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni (costituito ai sensi dell'art. 7 della Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società e questo Comune) ha determinato (ai sensi dell'art. 4 c. 1 lettera b) della Convenzione stessa) i livelli dei servizi erogati da Trentino Riscossioni S.p.A. e le tariffe che Trentino Riscossioni applica agli Enti per l'effettuazione (anche differenziata) delle attività connesse all'accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, e ciò secondo quanto analiticamente indicato nei Verbali stessi inclusi nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati;

2) le tariffe ora determinate di cui al punto 1 sono da ritenersi, per i motivi meglio espressi di seguito, convenienti (in termini di efficienza ed efficacia anche previa valutazione dei servizi offerti) e tali da giustificare l'affidamento diretto (secondo il principio "in house") di attività ed funzioni a Trentino Riscossioni anche rispetto ad altre modalità di effettuazione del servizio in parola;

3) Trentino Riscossioni ha predisposto uno schema di Contratto di Servizio finalizzato a disciplinare l'affidamento delle attività e delle funzioni da parte degli Enti Locali alla Società medesima secondo quanto fin qui illustrato. Gli artt. 2 e 2bis di tale schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 dello stesso illustrano puntualmente i servizi forniti dalla Società e le modalità amministrative, tributarie e tecnico – informatiche della loro effettuazione e fornitura. Da tale documento emerge che la gamma dei servizi resi (comunque connessi alle funzioni base di accertamento, liquidazione e riscossione, sia ordinaria che coattiva) è tale da coprire (su richiesta del Comune) l'intera procedura amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni in materia di entrate tributarie e patrimoniali (fermo restando, con l'unica eccezione rappresentata dall'affido di funzioni di riscossione stragiudiziale e coattiva, il mantenimento della titolarità delle funzioni medesime in capo all'Ente). Sotto questo

profilo occorre rilevare che l'attività di Trentino Riscossioni non appare come meramente esecutiva o applicativa, ma si pone come reale affiancamento completo e strutturale al Comune nello svolgimento delle attività in parola, secondo la logica della "Società di sistema". Un simile tipo di servizio (illustrato analiticamente all'art. 2 e all'art. 2bis dello schema di Contratto di servizio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con particolare riguardo alle attività complementari alle fasi standard di accertamento e riscossione) non ha riscontro nei servizi svolti da alcun altro soggetto operante nel settore dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;

Preso atto che:

1) la materia della riscossione ordinaria e coattiva degli Enti locali è stata normativamente oggetto di una profonda innovazione da parte del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011, anche alla luce delle modifiche intercorse ai sensi dell'art. 10 comma 13 octies e dell'art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011;

2) in particolare, l'art. 7 c. 2 lettere gg-ter) e seguenti del predetto D.L. n. 70/2011 (nella nuova formulazione susseguente alle modifiche apportate dal D.L. n. 201/2011) hanno stabilito che:

   a) dal 1° gennaio 2013 Equitalia S.p.A. cesserà di erogare qualsiasi servizio agli Enti Locali (fin qui erogato ai sensi del D.L.vo n. 112/1999) in materia di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali di tali Enti;

   b) sempre dal 1° gennaio 2013, la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali potrà avvenire secondo tre forme (anche in base alle disposizioni di cui all'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m.): in diretta economia da parte degli uffici comunali; a mezzo di affidamento (previa gara ad evidenza pubblica) a società iscritta nell'albo ministeriale di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 446/1997; a mezzo di affidamento a Società partecipata dal Comune secondo il principio "in house";

   c) rilevato che, successivamente, il Decreto Legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, all'art. 9, comma 4, ha stabilito che "In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli Enti territoriali e per favorirne la realizzazione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti al 30 giugno 2013";

   d) rilevato ancora che, successivamente, il Decreto Legge n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 64/2013, all'art 10, comma 2 ter, ha stabilito che "Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del Decreto Legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.12.2006 n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013";

e) la L.P. n. 18/2011 ha introdotto il comma 3septies all'art. 2 della L.P. n. 36/1993 (Norme in materia di Finanza Locale). Tale norma stabilisce che la Giunta provinciale può determinare modalità di riscossione dei tributi locali anche in deroga alle ordinarie modalità stabilite dalla legge statale, e questo in applicazione dell'art. 80 comma 1bis dello Statuto Speciale di Autonomia. La norma si applica anche alla riscossione della quota di Imposta Municipale Propria sperimentale di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 13 comma 11 del D.L. n. 201/2011, superando in questo senso potenzialmente la riserva prevista con il versamento a mezzo di modello F24;

3) sulla base di tale quadro normativo, appare quindi necessario ora effettuare una specifica analisi per giungere alla scelta in ordine alle modalità di effettuazione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, stante la già illustrata cessazione della possibilità di avvalersi di Equitalia S.p.A.

Analizzata a tale scopo puntualmente la struttura organizzativa di questo Comune relativamente allo svolgimento delle funzioni in materia di accertamento, liquidazione e riscossione (ordinaria e coattiva), sia in relazione ai servizi fin qui gestiti direttamente dagli uffici ed a quelli svolti da Equitalia o da altre Società affidatarie (soggetti esterni) e rilevato che le motivazioni della maggiore convenienza dell'affido del servizio a Trentino Riscossioni sono meglio indicate nel dettagli nella delibera di Consiglio comunale n. 34 dd. 23/09/2010;

Dato atto che per una valutazione puntuale delle scelte da porre in essere nella materia che qui rileva occorre tener conto dei diversi strumenti giuridici utilizzabili dai soggetti potenzialmente destinatari dell'affidamento (anche parziale) dei servizi in parola, come illustrati sopra al punto 2 lettera c).

Ritenuto che, in base all'analisi sopra illustrata appare opportuno affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. (in quanto società partecipata di questo Ente) le seguenti attività, fino ad oggi svolte direttamente ovvero a mezzo di soggetto esterno (Equitalia S.p.A.) in quanto tale nuova forma organizzativa appare:

a) conveniente sotto il profilo economico, in raffronto ai potenziali costi che il Comune dovrebbe affrontare per implementare la propria struttura interna a fronte dei servizi che dal 1 gennaio 2014 verranno dismessi per legge da Equitalia S.p.A., ed alla qualità del servizio reso da Trentino Riscossioni S.p.A.;

b) significativamente più efficace sotto quello tecnico, in particolare con riferimento alle attività complessive svolte dalla Società anche in senso complementare rispetto alle funzioni standard di accertamento e riscossione. In altre parole, l'intervento di Trentino Riscossioni costituisce un supporto completo all'attività degli Uffici comunali, precisando comunque che la titolarità istituzionale, con l'unica eccezione dell'affido delle funzioni di riscossione stragiudiziale e coattiva, rimane in capo al Comune venendo affidata a Trentino Riscossioni S.p.A. l'attività e non la funzione;

c) l'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. garantisce, ai sensi della normativa sopra richiamata, la possibilità per il Comune di effettuare la riscossione ordinaria e coattiva con gli strumenti più incisivi previsti dall'ordinamento giuridico della materia;

d) dato atto che, come sopra ricordato, la nuova formulazione dell'art. 2 comma 3septies della L.P. n. 36/1993 consentirà alla Giunta provinciale di determinare nuove ulteriori modalità di riscossione dei tributi locali, presumibilmente in stretta connessione con l'attività di Trentino Riscossioni S.p.A.

(vista la sua natura di società di sistema), per cui appare in prospettiva ancor a più opportuno aderire ora alla Società stessa.

Dato atto che l'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. prevede, come sopra richiamato, la possibilità per gli Enti Locali di affidare mediante convenzione a soggetto esterno, anche disgiuntamente, le attività connesse all'accertamento ed alla riscossione ordinaria e coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, e questo, ai sensi dello stesso art. 52 comma 5 lettera b) n. 3 e degli articoli 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, anche mediante affidamento diretto a società controllate dal Comune e costituite ai sensi dell'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, quale è Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 c. 5 lettera c) del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. l'affidamento di cui all'art. 52 c. 5 lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

Preso atto che, in base all'art. 2bis del Contratto di Servizio, Trentino Riscossioni S.p.A. potrà autorizzare la rateizzazione delle riscossioni stragiudiziali e coattive dei crediti secondo quanto stabilito dal punto 4) dell'allegato n. 3 al Contratto di Servizio;

Dato atto che l'art. 52 c. 5 lettera a) del medesimo D.L.vo n. 446/1997 e s.m. stabilisce che comunque l'Ente Locale può effettuare l'attività di accertamento delle proprie entrate tributarie e patrimoniali nelle forme associative di cui artt. 24, 25, 26 e 28 della L. n. 142/1990, e quindi, a livello locale, secondo le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Dato atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;

Ritenuto quindi legittimo, su tale presupposto normativo, l'affidamento diretto a Trentino Riscossioni delle attività e funzioni sopra individuate connesse all'accertamento ed alla riscossione delle proprie entrate patrimoniali e tributarie;

Ritenuto quindi, su tale presupposto normativo ed alla luce di quanto già stabilito con la deliberazione consiliare n. 34/2010, che questo Comune può procedere all'affidamento diretto a Trentino Riscossioni delle attività e funzioni sopra individuate connesse all'accertamento ed alla riscossione delle proprie entrate patrimoniali e tributarie;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 della Convenzione approvata con la deliberazione consiliare n. 34/2010, e sottoscritta nei termini sopra illustrati, il Comune è tenuto ad individuare almeno un'attività connessa all'accertamento e/o alla riscossione ordinaria e/o coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali;

Presa visione dello schema di Contratto di Servizio, finalizzato a disciplinare i rapporti tra questo Comune e Trentino Riscossioni S.p.A. in materia di affidamento delle attività sopra individuate, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo, dopo attenta e puntuale valutazione, idoneo a disciplinare la materia che in questa sede rileva;

Dato atto che il Contratto di Servizio in parola è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

Valutato quindi opportuno procedere all'affidamento a Trentino Riscossioni S.p.A. delle attività relative alla riscossione coattiva di proprie entrate tributarie e/o patrimoniali, di cui all'art. 2bis del Contratto di Servizio, approvando contestualmente lo schema di Contratto di Servizio, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per lo svolgimento dell'affidamento e per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

Dato atto che gli importi di spettanza di Trentino Riscossioni S.p.A. per lo svolgimento delle attività affidate con il presente provvedimento verranno quantificati (alla luce dell'attività di accertamento e di riscossione effettivamente posta in essere da Trentino Riscossioni S.p.A.) in base alle tariffe stabilite dal Comitato di Indirizzo e allegate al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, salvi successivi aggiornamenti come disciplinati dal Contratto di Servizio, ed impegnati e versati secondo le modalità stabilite dal Contratto medesimo;

Rilevato infine che per la sottoscrizione del Contratto di Servizio rimane in carico al Comune l'onere dell'imposta di bollo nella misura del 50% (ai sensi dell'art. 12 del Contratto medesimo), mentre l'imposta di registro verrà corrisposta solo in caso d'uso e non ha quindi rilievo in questa fase;

Vista la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 26 c. 3 lettera g) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e contabile e di copertura finanziaria da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 13 , contrari n. 0 e astenuti n. 0 su numero 13 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

Delibera

1) di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, lo schema di Contratto di Servizio e gli allegati n. 1, n. 2 e n. 3, nel testo allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, quale strumento giuridico atto a disciplinare le modalità amministrative e tecniche per l'affidamento a Trentino Riscossioni di attività in materia di accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali rientranti nelle funzioni di questo Comune, nonché quale strumento giuridico per la definizione dei rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A.;

2) di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa, a Trentino Riscossioni S.p.A. le funzioni di cui all'art. 2bis del Contratto di Servizio approvato al precedente punto 1, secondo i livelli di servizio ed i corrispettivi definiti dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.A.;

3) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l'affidamento di cui al precedente punto 2 viene effettuato direttamente secondo il principio "in house" a Società della quale il Comune è azionista, e ciò ai sensi dell'art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 e s.m. e degli artt. 13 e 34 della L.P. n. 3/2006, dell'art. 113 del D.L.vo n. 267/2000 e dell'art. 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

4) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che l'affidamento è economicamente e funzionalmente conveniente rispetto alle attuali modalità di svolgimento delle attività di cui al precedente punto 6 anche alla luce di quanto in premessa illustrato relativamente alle disposizioni di cui all'art. 7 c. 2 commi gg-ter) e seguenti del D.L. n. 70/2011 come convertito dalla L. n. 106/2011 e modificato dall'art. 10 comma 13octies e dell'art. 14bis del D.L. n. 201/2011 come convertito dalla L. n. 214/2011, e che i corrispettivi dovuti alla Società medesima sono stati definiti dal Comitato di Indirizzo secondo la tabella allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, secondo quanto stabilito all'art. 5 del Contratto di Servizio;

5) di dare atto, per i motivi meglio espressi in premessa, che il Contratto di Servizio di cui al precedente punto 1 è conforme ed esplicativo rispetto alle Condizioni generali di Servizio allegate alla Convenzione sottoscritta tra questo Comune e Trentino Riscossioni, conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 2293/2007 della Giunta Provinciale;

6) di dare atto che con l'affidamento di cui al precedente punto 2 viene adempiuto l'obbligo di affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. almeno una attività concernente l'accertamento e la riscossione di entrate tributarie e/o patrimoniali di competenza, come richiesto dall'art. 3 della Convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 34/2010 in premessa richiamata;

7) di dare atto che la partecipazione di questo Comune in Trentino Riscossioni S.p.A. è relativa all'affidamento di servizi di carattere generale ed istituzionale (accertamento e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali), e non di servizi aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, venendo in tal modo rispettato il vincolo di cui all'art. 3 c. 27 e c. 28 della L. n. 244/2007;

8) di incaricare il Sindaco Pro tempore alla sottoscrizione del Contratto di Servizio di cui al precedente punto 1;

9) di quantificare, per i motivi meglio espressi in premessa, la spesa derivante dal presente provvedimento, ed afferente al 50% delle complessive spese per imposta di bollo derivante dalla sottoscrizione del Contratto di Servizio, in € 192,00= e di impegnare la somma a bilancio esercizio 2016 con imputazione al cap.10123/5 cod. bil. 1.010203;

10) .Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;

PUNTO 5)

ART. 112 DELLA LP 1/2008 E ART. 98 NORME DI ATTUAZIONE PRG, DEROGA URBANISTICA PER EDIFICIO RURALE SU PP.FF. 6514/1 E 6515/1 IN LOC. ZORTEA C.C. DI CANAL SAN BOVO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Domanda presentata dalla Ditta "Azienda agricola allevamento el mazarol di Cozzolino Corrado e Caramore Elisa" con sede in Comune di Canal san Bovo loc. Zortea Mureri n.5/b, in data 29/01/2015 con prot. n.405/2015, con la quale chiede il rilascio della Concessione Edilizia in deroga per i lavori di "Realizzazione edificio residenziale a supporto dell'attività agricola" su p.fd. 6514/1 e 6515/01 sita in Comune di Canal San Bovo loc. Zortea;

VISTO l'art.112 della L.P. n. 01/08 e s.m., e visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 18-50/Leg dd. 13.07.2010 con i quali si identificano le Opere di Pubblico Interesse ai fini dell'esercizio del Potere di Deroga, in particolare l'Allegato "A"- Lettera B - Punto 6 (Opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima presso la CCIAA);

VISTA inoltre:

- la L.P. 15/2015 art. 98 comma 2 (deroga per opere di interesse pubblico individuate dal Regolamento urbanistico- edilizio provinciale);
- la delibera di Giunta Provinciale di Trento n. 395 dd. 26/02/2010 e relativi allegati;
- la determinazione del dirigente del Servizio agricoltura della PAT n. 599 dd. 02/07/2015;

VISTO il Progetto dei Lavori - prot. n. 405 del 29/01/2015 - redatto dal Geom. Grisotto Alessandro di Canal San Bovo;

VISTO che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 25/02/2016 con Verbale n.9 ha espresso parere negativo in quanto in contrasto con i parametri di zona "Area agricola primaria" di cui all'art. 48 delle Norme di Attuazione del P.R.G.;

PRECISATO che la richiesta di deroga riguarda l'indice fondiario da edificabilità di cui si chiede l'aumento da 0,01 mc su mq a 0,19 mc su mq e viene presentata per poter costruire un'abitazione rurale del conduttore dell'azienda in area agricola disciplinata dal P.U.P;

VISTI gli orientamenti dell'Amministrazione Comunale, contenuti nel proprio Programma di Mandato, che prevedono il sostegno anche alle attività agricole insediate sul territorio comunale;

RITENUTO di autorizzare per quanto di competenza la deroga ai sensi l'art.112 della L.P. n. 01/2008 e s.m., e visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 18-50/Leg dd. 13.07.2010 con i quali si identificano le Opere di Pubblico Interesse ai fini dell'esercizio del Potere di Deroga, in particolare l'Allegato "A"- Lettera B - Punto 6 (Opere riguardanti aziende agricole gestite da imprese iscritte alla sezione prima presso la CCIAA) in quanto si prevede la costruzione di un edificio di abitazione al servizio dell'attività agricola limitrofa e quindi di interesse per l'economia locale;

PRECISATO che le Opere da assoggettare a procedimento di deroga e relative motivazioni addotte per il ricorso al medesimo art. 112 della L.P. 1/08 e s.m. risultano

essere :“ realizzazione dell’abitazione rurale a servizio dell’attività agricola su p.fd. 6514/1 e 6515/01 in CC di Canal San Bovo loc. Zortea” ;

VISTO il T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L;.

VISTO l’art. 98 comma 2 della LP 15/2015 che prevede la competenza del Consiglio comunale alla deroga di cui trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e rilevato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

CON VOTI favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0, su numero 13 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

d e l i b e r a

1.Di esprimere parere favorevole e di autorizzare, per i motivi esposti in premessa e per quanto di competenza, ai sensi dell'art.112 della L.P. 01/2008 e s.m., il rilascio della Concessione in deroga all’art. 48 della norme di attuazione del P.R.G. Comunale – area agricola primaria-, per la Realizzazione di una abitazione rurale a servizio dell’annessa attività agricola su pp.ff. 6514/1 e 6515/01 in C.C. di Canal San Bovo loc. Zortea, su richiesta della Ditta “Azienda agricola allevamento el Mazarol di Cozzolino Corrado e Caramore Elisa” con sede in Comune di Canal san Bovo loc. Zortea Mureri n.5/b,, come da Progetto del geom. Grisotto A. ns. prot. n. 405 dd. 29/01/2015;

2.di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, vista la necessità del richiedente di procedere all’avvio dei lavori, con separata votazione favorevole all’unanimità;

3.Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:

- Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
- Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

PUNTO 6)

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE ADEGUAMENTO

ALLA LR 9.12.2014 N.11.

Premesso che:

lo Statuto del Comune di Canal San Bovo è stato approvato con deliberazione n. 26 di data 31/10/2008 e modificato successivamente con deliberazioni n. 23/2014.

La L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 “Disposizioni in materia di enti locali” contiene alcune disposizioni che richiedono l’adeguamento degli statuti comunali alle norme della legge medesima.
In particolare l’art. 17 della L.R. 11/2014 (che ha introdotto il comma 4-bis all’art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1), prevede un nuovo istituto nel panorama ordinamentale comunale, con finalità di democrazia diretta: il referendum confermativo statutario. La norma regionale dispone che, entro i 30 giorni di affissione all’albo pretorio delle modifiche statutarie, può essere chiesto il referendum confermativo delle stesse, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge; il numero di sottoscrizioni richieste a sostegno dell’iniziativa non può superare il 10% (nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti) degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso del diritto di elettorato attivo per l’elezione del consiglio comunale; il termine per la raccolta delle sottoscrizioni è di 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum e non è previsto un quorum strutturale minimo per la validità del referendum confermativo. Per quanto non previsto dall’art. 17 della L.R. 11/2014 trovano applicazione le previsioni contenute nell’art. 50 della L.R. 1/1993 (corrispondente all’art. 77 del T.U.LL.RR.O.CC.).
L’art. 18 della L.R. 11/2014 introduce poi alcune modifiche allo strumento del referendum popolare, disciplinato dall’art. 50 della L.R. n. 1 del 1993 (corrispondente all’art. 77 del T.U.LL.RR.O.CC.); tale articolo impegna le amministrazioni ad apportare ai rispettivi statuti una serie di modifiche puntuali che nel loro insieme disegnano un rafforzamento dello strumento referendario: riduzione del numero di sottoscrizioni richieste a sostegno dell’iniziativa, ampliamento della finestra temporale per la raccolta delle medesime, riduzione e diversificazione per fasce demografiche del quorum strutturale, oneri informativi, con garanzia di imparzialità, posti a carico dell’amministrazione.
Sottolineato che le proposte di adeguamento dello Statuto comunale alle vigenti disposizioni regionali riguardano:

- *l’inserimento dell’art. 11 bis “Referendum confermativo statutario”;*
- *la modifica dei commi 1, 2 e 5 dell’art.9, la modifica del comma 4 dell’art.11 e l’aggiunta del comma 6 all’articolo medesimo, il tutto come di seguito evidenziato:*

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
CAPO III – REFERENDUM	***CAPO III – REFERENDUM***
Art. 9. Norme generali	**Art. 9. Norme generali**
1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative del Comune finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o alla Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.	1. Il Comune riconosce il referendum consultivo **e confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 11/bis,** quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative del Comune finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o alla Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.	2. Il referendum consultivo può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".	3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.	4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.	5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione **almeno il 30%** degli aventi diritto. al voto.
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.	6. L'esito della consultazione referendaria vincola vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
Art. 10 . Esclusioni	**Art. 10 . Esclusioni**
1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.	1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.	2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:	3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale; f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.	a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale; f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
Art. 11. Norme procedurali 1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. 2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare. 3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. 4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi. 5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.	**Art. 11. Norme procedurali** 1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. 2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare. 3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. 4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro **i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.** 5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i precedenti presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi. **6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini**

	Articolo 11/bis REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO **1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni.** **2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.** **3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.** **4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra**;**

evidenziato che per maggiore completezza e semplicità di lettura è stato predisposto un nuovo testo dello Statuto comunale, integrato con le modifiche apportate con la presente deliberazione;

visto il "Regolamento interno del Consiglio comunale";

vista al circolare n. 5/EL/2014 della Regione Trentino – Alto Adige di data 30 dicembre 2014 ed allegato testo con note di commento alle novità introdotte dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;

preso atto di quanto disposto dall'art. 3 del D.P.Reg. n. 3/L/2005 che prevede:

- lo statuto viene deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie (comma 2);
- lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale nella Regione e affisso all'albo comunale pretorio per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'affissione all'albo pretorio del comune (comma 3);
- copia dello statuto è inviata alla Giunta Regionale ed al Commissariato del Governo competente (comma 4);

visto lo Statuto comunale;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche allo Statuto comunale del Comune di Canal San Bovo in adeguamento alle disposizioni introdotte dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, come segue:

- *l'inserimento dell'art. 11 bis "Referendum confermativo statutario";*
- *la modifica dei commi 1, 2 e 5 dell'art.9, la modifica del comma 4 dell'art.11 e l'aggiunta del comma 6 all'articolo medesimo, il tutto come di seguito evidenziato:*

TESTO VECCHIO	TESTO NUOVO
CAPO III – REFERENDUM	***CAPO III – REFERENDUM***
Art. 9. Norme generali	**Art. 9. Norme generali**
1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative del Comune finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o alla Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.	1. Il Comune riconosce il referendum consultivo **e confermativo dello statuto come disciplinato dal successivo articolo 11/bis,** quale strumento di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative del Comune finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o alla Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.
2. Il referendum può essere richiesto da due	2. Il referendum consultivo può essere richiesto

terzi dei Consiglieri o da almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. 3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no". 4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. 6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.	da due terzi dei Consiglieri o da almeno cento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. 3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no". 4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali. 5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione **almeno il 30%** degli aventi diritto. al voto. 6. L'esito della consultazione referendaria vincola vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica che entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.
Art. 10 . Esclusioni 1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento: a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale; f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.	**Art. 10 . Esclusioni** 1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria. 3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento: a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso; b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune; c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni; d) al personale del Comune e delle Aziende speciali; e) allo Statuto comunale ed al regolamento interno del Consiglio comunale; f) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

Art. 11. Norme procedurali 1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. 2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare. 3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. 4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro i successivi due mesi. 5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.	**Art. 11. Norme procedurali** 1. Entro venti giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e uno in discipline economico finanziarie, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente. 2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare. 3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti. 4. Dopo la verifica di ammissibilità di cui al comma 2, il Comitato promotore procede alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie, da effettuarsi entro **i centottanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.** 5. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i precedenti presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi. **6. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo redatto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum. La composizione della commissione viene stabilita dal regolamento comunale per la partecipazione e consultazione dei cittadini** **Articolo 11/bis** REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO **1. In conformità all'art. 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo Statuto, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene**

	assunta entro i successivi trenta giorni. **2. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum.** **3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.** **4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le norme contemplate dagli articoli 8, 9 e 10 del presente Statuto.**

2. di disporre la pubblicazione di tali modifiche dello Statuto comunale, nel testo di cui sopra, nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, dando atto che le modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

3. di inviare copia della presente deliberazione, dopo la sua entrata in vigore, alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.

4. di approvare il testo definitivo dello Statuto comunale, integrato con le modifiche qui da ultimo apportate, nel testo coordinato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti:
   - Ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. di Trento ex articolo 2 lettera B) della L. 1034/1971 entro 60 giorni;
   - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex articolo 8 del D.P.R. 1199/1971 entro 120 giorni;
   - Opposizione alla Giunta Comunale ex articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC.

PUNTO 7)

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE GRANDI EVENTI

ANNO 2016

Il sindaco indica le manifestazioni in Circo tosela, Orienteering, Verso l'alpeggio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- da diversi anni il Comprensorio, ora Comunità di Primiero, gestisce per conto dei Comuni del territorio una pluralità di servizi e funzioni, nel rispetto di specifici accordi tra le parti che definiscono modalità e termini contrattuali per l'esercizio delle competenze trasferite;
- la Comunità nel biennio 2014-2015 ha gestito alcuni servizi delegati dai Comuni del territorio, adottando all'uopo specifica convenzione;
- in data 31 dicembre 2015 è andata a naturale scadenza la convenzione regolante tali servizi tra i quali era compresa anche la gestione dei "grandi eventi" sovra comunali a cui il Comune di Canal San Bovo non aveva aderito;
- nel frattempo le Amministrazioni Comunali e la Comunità hanno avviato gli opportuni confronti per definire i nuovi aspetti gestionali delle attività e funzioni in scadenza, ivi compresi gli aspetti finanziari ed amministrativi;

preso atto in proposito che gli Enti sopraindicati, in apposite Conferenze dei Sindaci degli scorsi mesi di settembre e ottobre, hanno stabilito di individuare per il solo anno 2016, a titolo straordinario e transitorio, la Comunità di Primiero quale Ente capofila per la gestione associata delle seguenti attività e servizi di rilevanza sovra comunale :

- ✓ Organizzazione corsi della università della 3^ età;
- ✓ Politiche Giovanili;
- ✓ Trasporto Urbano Turistico;
- ✓ Piscina Coperta di Primiero;
- ✓ Gestione extrascolastica delle palestre di Fiera di Primiero e Transacqua;
- ✓ Ricovero animali abbandonati di Canal San Bovo;

escludendo nella prima fase la gestione dei grandi eventi;

rilevato peraltro che a seguito di successivi incontri istituzionali della Conferenza dei Sindaci i Comuni del territorio hanno deciso di confermare in via transitoria e del tutto eccezionale alla Comunità di Primiero l'incarico di gestire anche i grandi eventi sovra comunali;

vista la nota in atti al n.1086 /Prot., dd.10/03/2016 mediante cui la Comunità di Primiero richiedeva formalmente ai Comuni del territorio, tra cui il Comune di Canal san Bovo, di provvedere alla formalizzazione della delega in materia di grandi eventi, richiedendo di adottare specifica convenzione da sottoscrivere tra le parti;

ritenuto necessario disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività delegata dai Comuni alla Comunità per l'anno 2016 nei termini come definiti dalla Conferenza dei Sindaci e riportati nella bozza di atto convenzionale trasmessa ai Comuni con nota n.1086/Prot., dd. 10/03/2016;

visto lo schema convenzionale all'uopo predisposto dagli uffici della Comunità, in raccordo con le strutture amministrative dei Comuni, contenente la disciplina relativa alle

disposizioni e modalità di svolgimento dell'attività nonché delle risorse finanziarie attribuite da ciascuna Amministrazione e trasferite dalla Comunità, allegato sub 1) al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

vista la propria competenza come prevista in Statuto;

visti:

- le disposizioni del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L., applicabile alle comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

- acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnico amministrativa del segretario comunale e di regolarità contabile e di copertura finanziaria della Responsabile del servizio come da disposizioni dell'art. 81 del T.U. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n.3/L.;

con voti favorevoli n.13, contrari n.0, astenuti n.0, su n.13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di prendere atto, per i motivi in premessa esposti, della volontà espressa dai Sindaci dei Comuni del territorio e dal Presidente della Comunità di Primiero di gestire in forma associata con capofila la Comunità di Primiero a titolo straordinario e transitorio limitatamente all'anno 2016, giusta decisione assunta nella Conferenza dei Sindaci del mese di marzo 2016 relativamente alla gestione dei grandi eventi sovra comunali;

2. di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata della suddetta attività che disciplina termini e modalità di finanziamento per lo svolgimento della funzione delega citata dai Comuni alla Comunità, *relativamente al solo anno 2016*, allegato sub 1) al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione con la Comunità e agli altri Comuni deleganti;

4. di dare atto che i trasferimenti del Comune di Canal San Bovo a finanziamento della gestione in argomento ammontano complessivamente ad Euro 9.000,00 e che gli stessi saranno corrisposti nei termini come previsti nell'atto convenzionale medesimo;

5. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento con imputazione al cap. 10525/1 del bilancio 2016 che presenta adeguata ed opportuna disponibilità;

6. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza ai sensi di cui alle disposizioni riportate nel Piano triennale 2013-2015 di prevenzione della corruzione del Comune di Canal san Bovo- *Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegittimità nella Pubblica Amministrazione*);

7. di dare atto che a norma dell'art. 4, della L.P. 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
   - opposizione da parte di ogni cittadino, alla giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
   - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, 1034 e ss.mm.;
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e ss.mm..

Il Sindaco conclusi gli argomenti da trattare dichiara chiusa la seduta ad ore 19,08 del giorno 21/03/2016

Canal San Bovo 21/03/2016

IL SINDACO
RATTIN ALBERT_____

IL SEGRETARIO COMUNALE VERBALIZZANTE
SPERANDIO LINO

Allegato odg del Consiglio comunale.

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma, 58 CAP 38050Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999

mail: canalsanbovo@comune.canalsanbovo.tn.it

Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227

PROT. N.1135 /2016 **CANAL SAN BOVO, 14/03/2016**

Oggetto: AVVISO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Egr. Consigliere/a Comunale
Rispettivi indirizzi e-mail

INFORMO LA S.V. CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È STATO CONVOCATO IN **SEDUTA ORDINARIA** DI PRIMA CONVOCAZIONE PER **LE ORE 18,30** DEL **GIORNO LUNEDI' 21 MARZO 2016,** PRESSO LA SEDE COMUNALE, PER TRATTARE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. **APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/01/2016**
2. **ESAME PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2016**
3. **ESAME ART. 14 REGOLAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) ; APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2016.**
4. **ESAME CONVENZIONE CON TRENTINO RISCOSSIONI**
5. **ESAME DEROGA URBANISTICA ART. 112 - LP 1/2008 PER COSTRUZIONE EDIFICIO RURALE A ZORTEA**
6. **ESAME MODIFICA STATUTO COMUNALE IN ADEGUAMENTO ALLA L.R. 11/2014: ISTITUZIONE DEL REFERENDUM CONFERMATIVO**
7. **CONVENZIONE PER GESTIONE GRANDI EVENTI PER L'ANNO 2016**

IL SINDACO

RATTIN ALBERT

F.to